



COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

**AGGIORNAMENTO ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI
ASSISE EDI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei Giudici Popolari di Corte di Assise, sostituito dall' art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n.405,

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all' amministrazione della giustizia nelle

RENDE NOTO

a tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, possono presentare domanda, entro il **31 luglio 2017** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l' Ufficio Elettorale del Comune o scaricandolo dal sito web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 28 aprile 2017

IL SINDACO
Geom. Antonio Rescigno

Estratto delle Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari di Corte di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
2. buona condotta morale;
3. età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni;
4. titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

Art. 10 Requisiti di giudici popolari di Corte di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall' articolo precedente devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Art.12 - Incompatibilità con l' ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l' ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio.
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.